

Tabella riassuntiva per l'identificazione dei requisiti pertinenti l'infrastruttura di ricerca SoBigData

| Requisito | Testo |
|-----------|--|
| 1 | I soggetti di cui al par. 1.3 DEVONO rendere disponibili i documenti e i dati di cui al par. 1.1 per il loro riutilizzo a fini commerciali e non commerciali secondo quanto indicato nelle presenti Linee Guida. |
| 2 | I dati DEVONO essere resi disponibili in formato aperto e leggibile meccanicamente ad un livello di almeno 3 stelle nella classificazione del modello di cui all'allegato A |
| 3 | Nel caso in cui un dato sia disponibile in più formati, almeno uno di essi DEVE essere coerente con il Requisito 2. |
| 4 | Nel caso in cui, per soddisfare richieste di apertura, rendere disponibili i dati per il riutilizzo comporti attività che vanno al di là della semplice manipolazione che implicherebbero difficoltà sproporzionate, il titolare dei dati non ha l'obbligo di adeguare i documenti o crearne nuovi o fornire estratti di documenti, motivando, attraverso un apposito provvedimento, le difficoltà sproporzionate anche indicando le attività sui dati che eccedono la semplice manipolazione. |
| 9 | I dati della ricerca DEVONO essere resi disponibili gratuitamente per il riutilizzo per fini commerciali o non commerciali, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. |
| 10 | Per rendere i dati reperibili È RICHIESTO: • documentare i dati con metadati dettagliati; • assegnare a dati e metadati un identificatore univoco e persistente (per es. DOI); • rendere disponibili online i metadati attraverso una risorsa consultabile, come per esempio un catalogo o un repository, seguendo il Requisito 29 e il Requisito 30; • specificare l'identificatore del dato nei metadati seguendo le indicazioni presenti nei documenti di cui al Requisito 15 e al Requisito 16 |
| 11 | Per rendere i dati accessibili È RICHIESTO: • consentire l'accesso a dati e metadati a partire dall'identificatore univoco e persistente assegnato; • utilizzare protocolli standardizzati e aperti (per es. https); • rendere sempre disponibili i metadati anche quando i dati non sono accessibili (o perché |

| | |
|----|---|
| | sono applicati meccanismi di autenticazione e autorizzazione all'accesso o perché non più disponibili) |
| 12 | Per rendere i dati interoperabili È RICHIESTO: • fornire i dati in formato aperto secondo i requisiti definiti nelle presenti Linee Guida; • utilizzare gli standard pertinenti per i metadati; • utilizzare, ove possibile, vocabolari controllati, parole chiave, thesauri e ontologie; • inserire riferimenti qualificati ad altri dati o metadati |
| 13 | Per rendere i dati riusabili È RICHIESTO: • rendere disponibili dati accurati e ben descritti con molti attributi pertinenti; • assegnare ai dati una licenza d'uso chiara e accessibile secondo il Requisito 20 e il Requisito 21; • rendere chiaro come, perché, quando e da chi i dati sono stati creati e processati; • seguire i pertinenti standard di dominio per dati e metadati. |
| 14 | Nel caso di dati territoriali, DEVONO essere applicate le regole tecniche adottate nell'ambito del framework definito in applicazione della Direttiva 2007/2/CE e relativo decreto di recepimento, D. Lgs. n. 32/2010, oltre che di tutte le altre norme ad essi collegate |
| 15 | I dati, con esclusione di quelli territoriali, resi disponibili per il riutilizzo DEVONO essere documentati attraverso metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT definito con la guida operativa per i cataloghi dati |
| 16 | I dati territoriali resi disponibili per il riutilizzo DEVONO essere documentati esclusivamente attraverso metadati conformi alle "Linee Guida recanti regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali" e le relative guide operative. |
| 18 | In caso di richieste di riutilizzo di dati DEVE essere seguita la procedura di esame ed evasione di dette richieste definita nelle presenti Linee Guida, salvo che il titolare dei dati non abbia individuato una propria specifica analoga procedura. Sono tenute comunque a definire termini e modalità di riutilizzo dei dati le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca, il DIS, l'AISE e l'AISI. In ogni caso, DEVONO essere rispettati i termini temporali previsti dal Decreto. |
| 19 | I titolari dei dati disponibili per il riutilizzo NON DEVONO: • utilizzare licenze che non consentano opere derivate o uso commerciale; • utilizzare licenze di tipo proprietario. |
| 20 | Per i nuovi dati aperti nativi, salvo quanto precisato nel Requisito 21, DEVE essere applicata la licenza CC-BY nell'ultima versione disponibile (al momento della stesura delle presenti Linee Guida, la 4.0), presupponendo |

| | |
|----|---|
| | altresì l'attribuzione automatica di tale licenza nel caso di applicazione del principio "open data by default", di cui all'articolo 52 del CAD. |
| 21 | L'adozione, qualora possibile e/o previsto, di una licenza diversa dalla CC-BY 4.0 o CC0 DEVE essere formalmente motivata, anche alla luce dei principi espressi dalla Direttiva, salvo che sia stata adottata una licenza altrettanto compatibile come la CDLA 2.0 permissive ovvero qualsiasi altra licenza aperta equivalente o meno restrittiva, che consenta il riutilizzo salvo obbligo di attribuzione, dando credito al concedente. Per le serie di dati di elevato valore vale quanto indicato nel Regolamento (UE) di esecuzione n. 2023/138. |
| 26 | Le condizioni applicabili al riutilizzo dei dati e l'effettivo ammontare delle tariffe applicate, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe, DEVONO essere pubblicati sui siti istituzionali di pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche competenti, previa comunicazione ad AgID |
| 27 | Le API sviluppate per rendere disponibili i dati per il riutilizzo DEVONO essere conformi alle "Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" e le "Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici", adottate con la Determinazione di AgID n. 547/2021. |
| 28 | Nel caso di dati territoriali, il Requisito 27 è attuato attraverso l'implementazione dei servizi di rete di cui all'art. 11 della Direttiva 2007/2/CE, del Regolamento (CE) n. 976/2009 e delle relative Linee Guida tecniche. |
| 29 | Le amministrazioni DEVONO inserire e mantenere aggiornati nel portale dati.gov.it, attraverso le modalità di alimentazione previste dal catalogo, i metadati dei dati, ad esclusione di quelli territoriali. |
| 30 | I dati territoriali DEVONO essere documentati esclusivamente presso il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) che, in maniera automatizzata, si occupa dell'allineamento con il portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it. |
| 31 | I destinatari delle presenti Linee Guida DEVONO pubblicare e aggiornare annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo. |